



COMUNE DI PERTICA BASSA
PROVINCIA DI BRESCIA
Via Roma n. 7 – CAP 25078

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 6
DEL 11.03.2019**

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 6 DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 11.03.2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) –
ANNO 2019.**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, il giorno **UNDICI** del mese di **MARZO**, alle ore 19.00 nella sala delle adunanze presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza del Sindaco, Dott. Manuel Nicola Bacchetti, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

MANUEL NICOLA BACCHETTI	SINDACO	Presente
ANDREA BUTTURINI	CONSIGLIERE	Presente
ROMINA FACCHETTI	CONSIGLIERE	Presente
ILARIA BACCHETTI	CONSIGLIERE	Assente
ENNIO BONOMI	CONSIGLIERE	Presente
WILMA BONOMI	CONSIGLIERE	Presente
FRANCESCA GARZONI	CONSIGLIERE	Presente
DAMIANO MUFFOLINI	CONSIGLIERE	Assente
DIEGO ARRIGHINI	CONSIGLIERE	Assente
NICOLA ARRIGHINI	CONSIGLIERE	Assente
VICTOR DAMIANI	CONSIGLIERE	Assente

PRESENTI N. 6;
ASSENTI N. 5.

Assiste l'adunanza il **Segretario Comunale Reggente, Dott. Lorenzi Alberto**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco, Dott. Manuel Nicola Bacchetti**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al punto n. 6 dell'ordine del giorno.

Delibera di consiglio comunale n. 6 dell'11 marzo 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) – ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA E RICHIAMATA la delibera di consiglio comunale n. 8 del 26.02.2018 di approvazione del piano finanziario e tariffe per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (T.A.R.I.) – Anno 2018;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTA la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Visto il Decreto Ministero dell'interno Decreto ministeriale 7 dicembre 2018 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 17 dicembre 2018, n. 292 Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019.

Vista la legge di stabilità per il 2019, [L. 30 dicembre 2018, n. 145](#) - S.O. n. 62 della G.U. n. 302 del 2018, - recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021".

ATTESO che:

- l'art. 1, comma 683 della legge n. 147 del 2013 dispone che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia".
- in caso di ritardi da parte del concessionario/affidatario del servizio di gestione dei rifiuti il Comune non può

comunque approvare autonomamente il piano finanziario predisposto dal proprio gestore, dovendo, in base a quanto precisato dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna, parere 8 maggio 2014, n. 125, chiedere l'esercizio dei poteri sostitutivi intestati alla Regione.

- il termine ultimo per l'approvazione delle aliquote non è ancorato al termine di approvazione del proprio bilancio comunale ma alla data ultima prevista in generale per l'approvazione del bilancio comunale;
- In ordine alla possibilità di approvare le variazioni di aliquote oltre la data di approvazione del proprio bilancio si veda la Risoluzione 2 maggio 2011, n. 1/DF e la risoluzione 21 novembre 2013 della VI Commissione permanente finanze ove si precisa che, ad avviso del Ministero dell'Interno, le variazioni alle aliquote e ai regolamenti possono essere recepite attraverso successive variazione del bilancio comunale, senza che sia indispensabile l'integrale approvazione del nuovo bilancio.

Va precisato che le tariffe Tari possono essere variate entro il 30 luglio 2019, in sede di verifica degli equilibri, per quanto previsto dall'art. 193 del Tuel, con l'ulteriore precisazione che tale termine non può essere utilizzato per le tariffe Tari corrispettivo, in quanto queste sono slegate dagli equilibri di bilancio.

L'art. [1, comma 683, L. n. 147 del 2013](#), prevede che il Consiglio comunale approva le tariffe TARI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il Consiglio comunale è chiamato ad approvare entro tale data il piano economico finanziario e le correlate tariffe TARI, nel più generale contesto della manovra di bilancio, rispetto alla quale tali adempimenti sono propedeutici.

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti.

ATTESO che il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva (art. 1, comma 641, legge 147/2013).

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (art. 1, comma 642, legge 147/2013)

Fino al compimento della completa utilizzabilità dei dati catastali, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati (art. 1, comma 645, legge 147/2013)

Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale (art. 1, comma 646, legge 147/2013)

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per i produttori di tali rifiuti, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali

non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.

In sostanza il Comune dovrebbe stabilire l'esonero della TARI per depositi e magazzini delle attività produttive, esonero che, interpretando letteralmente la norma, potrebbe intendersi obbligatorio (art. 1, comma 649, legge 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e, e bis, e ter, D.L. 16/2014 convertito nella legge 68/2014)

La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria (art. 1, comma 650, legge 147/2013)

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999 (art. 1, comma 651, legge 147/2013)

Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Dlgs. 446/1997, il comune indica:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (art. 1, comma 682, legge 147/2013)

Viene prorogata per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE) (art. 1, comma 27, della legge 208/2015).

Il comune può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti (art. 1, comma 652, legge 147/2013)

Viene differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il comune deve avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard (art. 1, comma 27, della legge 208/2015)

Le tariffe della tassa sui rifiuti devono essere elaborate in conformità al piano finanziario redatto dal soggetto gestore ed approvato dal consiglio comunale.

Deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche (art. 15 del Dlgs. 36/2003), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (art. 1, comma 654, legge 147/2013).

Tra le componenti di costo del piano finanziario relativo alla TARI vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento a Tarsu-Tia-Tares (art.7, comma 9, D.L. 78/2015 convertito nella legge 125/2015)

Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 convertito nella legge 31/2008.

Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti (art. 1, comma 655, legge 147/2013)

La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente (art. 1, comma 656, legge 147/2013)

Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, la TARI e' dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimettrata o di fatto servita (art. 1, comma 657, legge 147/2013)

Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del Dlgs 446/1997, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
- a) fabbricati rurali ad uso abitativo (art. 1, comma 659, legge 147/2013)

Il comune può deliberare, con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle sopracitate. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune (art. 2, comma 1, lett. e ter, D.L. 16/2014 convertito nella legge 68/2014)

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la TOSAP (art. 1, comma 664, legge 147/2013)

E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Dlgs.504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo (art. 1, comma 666, legge 147/2013)

Con regolamento sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea (art. 1, comma 667, legge 147/2013)

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del Dlgs. 446/1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa puo' tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al DPR 158/1999. La tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (art. 1, comma 668, legge 147/2013).

L'art. 32 della legge 221/2015 (collegato ambientale) prevede che nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti i target di raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati nella misura del 65%,è applicata un'addizionale del 20% al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni. L'adeguamento va raggiunto entro il 2018.

La TARI (tassa rifiuti), destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, posta a carico dell'occupante, è stata introdotta nell'ordinamento tributario locale, quale componente della IUC, dalla [L. 27 dicembre 2013, n. 147](#), che ne detta la disciplina all'art. 1, dal [comma 641](#) al [comma 668](#).

Il [comma 650](#), dell'art. 1, precisa che la TARI è corrisposta in base a Tariffa, commisurata ad anno solare, e il successivo [comma 651](#) dispone che il Comune nella commisurazione della Tariffa tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#).

Questa commisurazione, conosciuta più comunemente come "metodo normalizzato", detta le regole ed i criteri di determinazione della Tariffa e, nel suo [Allegato 1](#), individua i costi da coprirsi ed i coefficienti di attribuzione, sia per la quota fissa che per quella variabile, alle utenze domestiche e non domestiche.

Poiché il "metodo normalizzato", nella sua pratica attuazione, è risultato di difficile applicazione, il legislatore, al [comma 652](#), dell'art. [1, L. n. 147 del 2013](#), ha previsto che il Comune, in alternativa ai criteri dettati dal "metodo normalizzato" e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. [14, Dir. n. 2008/98/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la Tariffa alle **quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie**, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più **coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa** di rifiuti.

Circa i coefficienti di produttività previsti dal "metodo normalizzato", al fine di semplificare l'applicazione, il legislatore aveva disposto, per il biennio 2014-2015, che i Comuni potevano **derogare i minimi e i massimi di alcuni coefficienti nella misura del 50%**, ed escludere l'applicazione di un altro coefficiente.

In particolare l'ultimo periodo del [comma 652](#), dell'art. [1, L. n. 147 del 2013](#), per il citato biennio, aveva previsto che i Comuni, nella determinazione della Tariffa rifiuti, potevano derogare i minimi e massimi del coefficiente potenziale di produzione per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile alle utenze non domestiche e per l'attribuzione della parte variabile alle utenze domestiche ed, inoltre, di non applicare il coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare per l'attribuzione della parte fissa alle utenze domestiche.

Su quest'ultima disposizione è intervenuta la legge di Stabilità 2016, che, con l'art. [1, comma 27](#), ha semplicemente prorogato di un ulteriore biennio, 2016-2017, la citata disposizione.

Lo stesso comma 27, ha altresì differito al 2018, l'obbligo per i Comuni, disciplinato dal [comma 653](#), dell'art. [1, L. n. 147 del 2013](#), prima previsto a decorrere dal 2016, di avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi da coprire con la TARI.

L'imposta municipale secondaria avrebbe dovuto sostituire tutti i "tributi" minori (Tassa per l'occupazione di suolo pubblico, Canone per l'occupazione di suolo pubblico, Imposta comunale sulla pubblicità, canone per le iniziative pubblicitarie e diritti sulle pubbliche affissioni), accorpandoli all'interno di un nuovo prelievo sul presupposto dell'occupazione di suolo pubblico.

La legge di Stabilità 2016, all'art. [1, comma 25](#), ha abrogato l'art. [11, D.Lgs. n. 23 del 2011](#), e, quindi, ha soppresso l'imposta municipale secondaria, con la conseguente applicazione, senza soluzione di continuità, dei tributi locali minori.

PRECISATO che:

- l'IfeL, l'istituto di finanza degli enti locali dell'Anci, con la nota 15 marzo 2016 ha evidenziato che i comuni devono colmare un vuoto normativo e istituire un'apposita tariffa Tari per i **bed & breakfast**, poiché questa attività **non può essere parificata né agli alberghi né alle civili abitazioni**. I b&b, infatti, non possono essere parificati agli alberghi per il pagamento della tassa rifiuti, perché la potenzialità di produzione dei rifiuti è minore. Allo stesso modo non è possibile applicare la tariffa prevista per le utenze domestiche perché la produzione di rifiuti è senz'altro superiore.;
- non può una delibera del consiglio comunale stabilire, ai fini della TARI, delle **tariffe** che fissano **per gli alberghi** degli importi superiori a quelle previste per le abitazioni, in mancanza di adeguata istruttoria e di motivazione; è pertanto da considerarsi illegittima tale delibera e deve essere annullata. Questo è quanto stabilito dal Tar Puglia, con la [Sent. n. 426](#), del 3 marzo 2016.

T.A.R. Puglia, Lecce, 3 marzo 2016, n. 426

- Cass. civ. Sez. V, 09-11-2016, n. 22756 L'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993 indica come causa di esclusione dell'obbligo del tributo le condizioni di **obiettiva impossibilità** di utilizzo dell'immobile che **non possono identificarsi** nella **mancata utilizzazione** dello stesso legata alla volontà od alle esigenze del tutto soggettive dell'utente e neppure al mancato utilizzo di fatto del locale o dell'area.
- Commiss. Trib. Prov. Basilicata Potenza Sez. II, 12-10-2016. E' illegittima per difetto di ragionevolezza e proporzionalità la delibera comunale di approvazione delle tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani che equipari attività con differenti capacità produttive di rifiuti.
- Cass. civ. Sez. V, 24-06-2016, n. 13120 (rv. 640150) In tema di tassa per il deposito in discarica e, all'esito delle modifiche della l n. 221 del 2015, in impianti d'incenerimento (cd. "ecotassa"), tutto ciò che è conferito in discarica si presume rifiuto sottoposto al tributo previsto dall'art. 3, commi 24 e 53 della l. n. 549 del 1995, sicché grava sulla parte che invoca una diversa natura dei materiali conferiti (nella specie, la frazione organica stabilizzata - FOS - e i sovvalli) al fine di ottenere l'esenzione o l'imposizione agevolata - quest'ultima prevista, "per gli scarti ed i sovvalli di impianto di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili", nella misura pari al 20 per cento dell'ammontare fissato in via ordinaria - l'onere di provare la effettiva natura degli stessi. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Campania, 07/11/2011)

ATTESO che l'art. 36, L. n. 221 del 2015 (ex Collegato ambientale), al fine di favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti, dà la possibilità ai Comuni di prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni della tassa sui rifiuti (TARI) in caso di attività di prevenzione nella produzione di rifiuti.

Secondo l'art. 36, L. n. 221 del 2015, le riduzioni tariffarie dovranno essere commisurate alla quantità di rifiuti non prodotti.

La previsione appare in linea con la "Relazione recante l'aggiornamento del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, aggiornata al 31 dicembre 2014" (Doc. CCXXIV, n. 1) e presentata dal Ministro dell'Ambiente, Galletti, nella quale si ricordava che la Corte dei conti europea ha invitato gli Stati membri a "introdurre strumenti economici nella gestione dei rifiuti per promuovere la prevenzione e il riciclo, in particolare attraverso una tassa sullo smaltimento dei rifiuti, regimi 'paghi quanto butti' e altri incentivi nelle tariffe pagate dalle utenze domestiche" (Corte dei Conti europea, Relazione n. 20/2012).

La norma aggiunge la nuova lettera e-bis) all'art. 1, comma 659, L. 27 dicembre 2013, n. 147, cioè della Legge di stabilità 2014 -cui originariamente era "Collegato" il provvedimento - che ha disciplinato l'applicazione della TARI, la nuova tassa sui rifiuti - TARI, individuandone il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, sulla scorta di quanto già previsto per lo più dalla normativa in materia di Tares (che, contestualmente è stata abrogata).

Il successivo D.L. n. 16 del 2014 (finanza locale) ha autorizzato i comuni a introdurre riduzioni della TARI per rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo e ha reso meno stringenti i criteri di determinazione della tariffa.

Sotto tale profilo, la disciplina della TARI ha confermato le riduzioni tipiche già previste in materia di Tares. Nello specifico quindi, in base al citato comma 659 -comma modificato dall'ex Collegato Ambientale- il Comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni, come ad esempio nel caso di:

- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso limitato;
- fabbricati rurali ad uso abitativo.

Il Comune può anche deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle citate (comma 660), prevedendone la copertura finanziaria con apposite autorizzazioni di spesa fondate su risorse derivanti dalla fiscalità generale dello stesso Comune.

ATTESO che l'art. 37, L. n. 221 del 2015, le cui disposizioni mirano a incentivare il compostaggio aerobico, specificato adesso quale "compostaggio individuale" e "compostaggio di comunità" introduce due nuovi commi in due norme del TUA (ossia, gli artt. 208 e 214, D.Lgs. n. 152 del 2006), prevedendo, rispettivamente:

- una riduzione della tassa sui rifiuti urbani (TARI) per le utenze domestiche (con riferimento ai rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino e non domestiche (residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche) che realizzano il compostaggio aerobico individuale (nuovo comma 19-bis dell'art. 208);
- L'art. 38, modificando l'art. 180, D.Lgs. n. 152 del 2006, prevede l'incentivazione delle pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, offrendo ai comuni la possibilità di applicare riduzioni della tassa sui rifiuti (TARI). Viene prevista anche l'emanazione di un decreto interministeriale volto a stabilire i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici.

VISTA la circolare n. 5 del MEF recante ad oggetto: "UFFICIO Il Circolare concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti territoriali (Legge 28 dicembre 2015, n. 208)."

RICORDATO che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salvo l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salvo l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

ATTESO che, in caso di gestione consortile dei rifiuti, l'esigenza di affidare la redazione del piano al gestore del servizio discende dal fatto che questi è il soggetto maggiormente a conoscenza dei dati economici e tecnici necessari alla sua compilazione; nondimeno, dette informazioni -destinate a confluire nella determinazione della tariffa- oltre ad essere in parte già note all'amministrazione comunale, diretta beneficiaria del servizio, sono da questa ulteriormente verificabili proprio attraverso l'interlocuzione diretta con il soggetto che per suo conto gestisce il servizio. In questo scambio informativo aperto, non connotato da rigide ripartizioni di competenze, è ragionevole ritener che la disciplina sui contenuti descrittivi del piano finanziario vada intesa in modo non formalistico ma funzionale all'obiettivo sostanziale di una informazione effettiva che dia conto dell'esattezza e della completezza dei dati necessari alla determinazione del riparto dei costi e alla quantificazione della tariffa comunale.

T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 20 gennaio 2016, n. 78

VISTO l'allegato Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2019 di € 56.000,00 così ripartiti:

COSTI FISSI	€ 39.191,00
(di cui costi servizi indicati dall'ente € 15.151,00)	
COSTI VARIABILI	€ 16.819,00

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività.

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2017, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

RITENUTO di provvedere in merito;

La disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) prevede che le tariffe dei tributi devono essere determinate sulla scorta dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, con l'obiettivo di garantire la copertura integrale dei costi del servizio (articolo 1, comma 654, L. 147/2013 e articolo 14, comma 11, Dl 201/2011). Il piano finanziario deve contenere l'individuazione di tutti gli oneri imputabili al servizio, siano essi costi di esercizio (costi di gestione, costi comuni, costi amministrativi di riscossione e del contenzioso) o costi di investimento (costo d'uso del capitale). Oneri che devono essere determinati secondo i criteri dettati dal Dpr 158/1999, relativo al metodo normalizzato per il calcolo della tariffa, ove sono dettagliate tutte le componenti di costo del servizio. Il piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio (articolo 1, comma 683, L. 147/2013 e articolo 14, comma 23, Dl 201/2011), mentre la sua approvazione è rimessa dalla legge al 'Consiglio comunale o altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia'.

Il comma 683 chiarisce che l'organo competente, è il Consiglio comunale (titolare altresì della competenza in materia di tariffe del tributo). Ad ogni buon conto, la disciplina "non individua un riparto di competenze rigido e potenzialmente idoneo, in caso di inosservanza, a determinare l'illegittimità per motivi formali" dell'approvazione consiliare del piano finanziario ([Tar Sardegna, con la sentenza n. 816 del 15 ottobre 2014](#)).

Il piano, così come redatto dal gestore, deve necessariamente essere integrato anche con le voci di costo, inerenti al servizio, anche se non note al gestore in quanto compaiono nel bilancio comunale (si pensi ai costi amministrativi del tributo o ad altri costi indiretti), che debbono comparire nel piano finanziario, in quanto espressamente previsti dal [Dpr 158/1999](#), anche se sostenuti direttamente dal Comune ([Corte conti Emilia-Romagna, sez. reg. controllo, deliberazione n. 125 dell'8 maggio 2014](#)).

La legge pone il costo del servizio come limite massimo ai proventi della tassa.

Per scongiurare che, nonostante le previsioni del piano finanziario abbia a prodursi un risultato negativo a consuntivo, (il che può verificarsi sia per il gettito del tributo inferiore al previsto, sia perché i costi si sono rivelati superiori a quanto indicato nel piano finanziario), i Comuni possono modificare aliquote e tariffe dei tributi di propria competenza con effetto retroattivo dal 1° gennaio dell'anno, derogando al comma 169 della legge 296/2006, possibilità introdotta già nel 2013 (articolo 193 del Dlgs 267/2000, modificato dall'articolo 1, comma 444, legge 228/2012). Tale facoltà, tuttavia, è esercitabile solo entro il termine per l'approvazione della deliberazione di salvaguardia degli equilibri (con l'anno in corso 31 luglio) e a condizione che sia riscontrato un disequilibrio di bilancio.

L'eccedenza di gettito rilevata a competenza deve destinarsi ad abbattimento del tributo dovuto per l'anno successivo (Corte dei conti ([Campania, delibera 218/2013](#)) e ministero delle Finanze (Circolare n. 95/1994;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale

pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; n. 3 TARI.

Atteso che è prorogata al 2019 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[art. 14, direttiva n. 2008/98/CE](#)). A tal fine è modificato il [comma 652](#), art. 1, [L. 27 dicembre 2013, n. 147](#) (legge di stabilità per il 2014).

([art. 1, comma 1093](#) legge n. 145/2018).

ACQUISITI in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

CON VOTI favorevoli n. 6 (sei), contrari nessuno, astenuti nessuno espressi in forma palese, per alzata di mano, da numero 6 (sei)- Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. **di approvare** per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 639 della legge n. 147/2013 e della cornice normativa in premessa tratteggiata e che qui s'intende richiamata, il **Piano Tariffario e Finanziario** relativo al costo del servizio di igiene urbana e alle tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche, Piano allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. **di quantificare** in € 56.000,00 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, come da allegato piano finanziario dei costi del servizio di igiene urbana, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
3. **di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di**

approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Dopodiché con separata votazione, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 6 (sei), contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 6 (sei) consiglieri presenti e votanti, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134 comma 4 del tuel enti locali D.Lgs. N. 267/2000.

Copia della sestesa deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e vale quale comunicazione al destinatario e piena conoscenza del provvedimento da parte del contro interessato o del soggetto indicato nel provvedimento medesimo anche ai fini della decorrenza del termine di 60 (sessanta) giorni (dies a quo) per la proposizione di un eventuale ricorso giurisdizionale per annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere di cui all'art. 29 e 41 comma 2 del 2010 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e/o del termine decadenziale di 120 giorni per la proposizione di ricorso avanti al Presidente della Repubblica. (Cons. Stato, Sez. IV, 8 settembre 2016, n. 3825 ;Cons. Stato, Sez. IV, 25 luglio 2016, n. 3319 ;Cons. Stato, Sez. III, 11 luglio 2016, n. 3026 ;Cons. Stato, Sez. VI, 4 luglio 2016, n. 2965 ;Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 2016, n. 1817 ;Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1459 ;Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 675; Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2016, n. 674 ;Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 376.



**COMUNE DI PERTICA BASSA
PROVINCIA DI BRESCIA
Via Roma n. 7 - CAP 25078**

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 6
DEL 11.03.2019**

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 6 DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 11.03.2019

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE PER
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) –
ANNO 2019**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

Pertica Bassa, 11.03.2019

Il Responsabile del Servizio
F.TO Dott. Bacchetti Manuel Nicola

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Con riferimento alla presente proposta di Deliberazione, sottoposta all'esame del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

Pertica Bassa, 11.03.2019

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.TO Castelli Samantha

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue :

Il Sindaco
F.TO Dott. Manuel Nicola Bacchetti

Il Segretario Comunale Reggente
F.TO Lorenzi Dott. Alberto

**REFERITO DI PUBBLICAZIONE
ART. 134 DEL D.Lgs. 18-8-2000 n. 267**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del verbale della su estesa Deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 32 della legge n. 69/2009, viene pubblicata oggi 09.04.2019 all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pertica Bassa, lì 09.04.2019

Il Segretario Comunale Reggente
F.TO Lorenzi Dott. Alberto

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Art. 134 del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Pertica Bassa, lì 11.03.2019

Il Segretario Comunale Reggente
F.TO Lorenzi Dott. Alberto